



Oggetto: modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del contratto stipulato con l'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco – CIG Z5D27A0550.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 02 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. ii.;

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall'ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per la parte vigente;

Vista la determinazione direttoriale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata "Responsabile Unico del procedimento" (RUP)

degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ad esclusione di quelli in ambito ICT;

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, in G.U. del 30 dicembre 2019 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia Italiana del Farmaco come modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 9 ottobre 2006;

Visto il budget 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco approvato con delibera del C.d.A. n. 27 del 5 dicembre 2019;

Vista la delibera n. 41 dell’11 novembre 2020, concernente l’adozione del documento di budget economico 2021 con annesso bilancio di previsione per il triennio 2021-2023, inviata in data 16 novembre 2020 ai Ministeri vigilanti per l’approvazione;

Visto il Contratto recante CIG Z5D27A0550 stipulato con la società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. per il servizio di facchinaggio e trasloco, autorizzato con determina DG n. 764/2019 e n. 656 del 15/06/2020, per un corrispettivo massimo non garantito pari ad € 39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA, con validità dal 17/06/2019 al 31/12/2020, salva diversa determinazione di AIFA;

Visto il Modulo di richiesta acquisiti previsti nel budget del 15/12/2020, prot. n. 141801/P, acquisito in pari data prot. dell’Ufficio Contabilità e Bilancio n. 141908/A, con il quale è stata richiesta la modifica, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., della durata del predetto Contratto al fine di esaurire, entro il 31/12/2021, l’importo contrattuale residuo di € 26.132,50 (IVA esclusa), in ragione della necessità di movimentare arredi e attrezzature tra le sedi AIFA nonché dismettere/smaltire il materiale obsoleto o in cattivo stato presente in AIFA nel corso del 2021;

Considerato che si tratta di un Contratto “a consumo” in quanto, ai sensi dell’art. 4 comma 1 dello stesso, il corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto dello stesso è stabilito in € 39.500,00 oltre IVA e che *“L’AIFA non garantisce al Fornitore contraente un corrispettivo minimo. L’importo del corrispettivo che sarà effettivamente erogato al Fornitore, a fronte di ogni servizio erogato su richiesta di AIFA, dietro presentazione di regolare fattura, sarà determinato in base ai prezzi unitari offerti”*;

Preso atto che l’Ufficio Contabilità e Bilancio ha confermato che effettivamente alla data del 14/12/2020 l’importo contrattuale di € 39.500,00 oltre IVA non è del tutto esaurito essendo stato fatturato e pagato solo l’importo di € 13.367,50 oltre IVA e che, pertanto, residuano ancora € 26.132,50 oltre IVA;

Preso atto che la modifica della durata contrattuale si rende necessaria in quanto sono in corso lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio della sede dell’AIFA, ubicata in Roma in via del Tritone n. 181, concessa in locazione passiva dalla società Generali giusto regolare contratto sottoscritto tra le parti in data 03/11/2009 e che, nelle more dell’espletamento di tali lavori da parte della proprietà dello stabile, nel 2019 la società Generali Italia SpA ha concesso temporaneamente ad AIFA in comodato d’uso gratuito una

sede ubicata in Roma alla via Silvio d'Amico n. 40, giusto contratto sottoscritto tra le parti alle date 16 e 17 maggio 2019;

Preso atto che, tuttavia, i lavori di adeguamento della sede di via del Tritone n. 181, non verranno terminati da Generali entro il 2020 come inizialmente previsto;

Considerato che, pertanto, nel corso del 2021 al termine di detti lavori, la sede temporanea dell'AIFA di Silvio d'Amico n. 40 dovrà essere lasciata libera da arredi e che, tali beni, di proprietà di AIFA, dovranno essere, quindi, rimossi da tale sede.

Preso atto altresì dell'esigenza di dismettere ovvero smaltire il materiale obsoleto o in cattivo stato presente in AIFA e che quindi risulta inutilizzabile e che tale attività di smaltimento potrà essere effettuata a inizio 2021, all'esito dei lavori della Commissione per il rinnovo e l'aggiornamento dei beni mobili dell'AIFA, nominata con determina DG n. 1226 del 25/11/2020;

Appurato, difatti, che all'art. 2 comma 2 del Contratto è espressamente previsto che, tra i Servizi oggetto del Contratto, rientri *"lo smontaggio, ove necessario, e il trasporto a discarica e lo smaltimento a norma di materiale ingombrante e/o speciale"*;

Preso atto che il DEC del Contratto in parola si è espresso favorevolmente in merito alla qualità dei servizi finora resi dall'OE AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l., con relazione a mezzo email recante prot. n. 142756/P del 16/12/2020;

Visto l'art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii. a tenor del quale *"se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro"*;

Preso atto che nel Contratto CIG Z5D27A0550 è espressamente stabilito all'art. 3 comma 3 che *"In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione della durata del contratto fino al completo esaurimento del corrispettivo massimo previsto per la prestazione di tutti i Servizi oggetto del presente Contratto, ove non esauritosi nell'arco dei dodici mesi di durata contrattuale"*;

Considerato, inoltre, che l'estensione della durata non altera la natura generale del Contratto che resta immutato per ogni altra condizione contrattuale ivi prevista;

Preso atto, infine, che per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma massima non garantita già autorizzata con determina DG n. 764/2019;

Vista l'autorizzazione del RUP del 21/12/2020 che dà atto di tutto quanto sopra;

DETERMINA

Art. 1

(autorizzazione della modifica della durata del contratto)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la modifica della durata del contratto stipulato con la società AUTOTRASPORTI & TRASLOCHI UFFICIO 2000 S.r.l. (P.IVA 01954521009), con sede legale in Roma, via Gregorio VII – 00165, per i servizi di facchinaggio e trasloco - CIG Z5D27A0550.
2. Per effetto della presente modifica temporale la durata del contratto è estesa dal 01/01/2021 sino al completo esaurimento del budget contrattualmente previsto e al completo adempimento delle obbligazioni contrattuali e comunque non oltre il 31/12/2021, salva diversa determinazione di AIFA.
3. Per la modifica temporale in argomento non è previsto alcun importo aggiuntivo da corrispondere al Fornitore rispetto alla somma previamente autorizzata a titolo di importo contrattuale massimo non garantito con la determina DG n. 764/2019.

Art. 2

(pubblicità e trasparenza)

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it nella sezione Amministrazione trasparente>Bandi di Gara e Contratti>Bandi di Gara e contratti (file disponibile in formato PDF).
1. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Roma, 23/12/2020

Il Direttore Generale

Nicola Magrini

Allegato:

- 1) Modulo richiesta acquisti;
- 2) Autorizzazione del RUP del 21/12/ 2020.

Pubblicato sul profilo del committente in data ____/____/____ .

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)